



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Originale

DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 49 del 26-01-2023

Oggetto: INTEGRAZIONI REGOLAMENTO INTERNO FNOMCEO

Ufficio Proponente: Ufficio LEGALE

Responsabile del Procedimento: D'ADDIO CECILIA

Responsabile dell'Istruttoria: Maria Emanuela Pinto

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito a ROMA il 26-01-2023 ;

VISTO il combinato disposto dell'art.8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 e dell'art. 6 della Legge 24 luglio 1985, n. 409;

VISTO l'articolo 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221;

VISTO il Regolamento interno della FNOMCeO approvato con delibera del Consiglio Nazionale del 23 maggio 1965 modificato con delibera del Consiglio Nazionale del 19 dicembre 1987;

VISTO l'articolo 8, primo comma. del D. Lgs.C.P.S n. 233/46 come modificato dalla Legge n. 3/2018 che prevede testualmente: *“Sono organi delle Federazioni nazionali: a) il Presidente; b) il Consiglio Nazionale; c) il Comitato Centrale; d) la Commissione di Albo, per le Federazioni comprendenti più professioni; e) il Collegio dei Revisori;*

VISTO l'articolo 8, comma 8, del D. Lgs. C. P. S n. 233/46 come modificato dalla Legge n. 3/2018 che prevede testualmente *“Ogni Comitato Centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto”;*

VISTO l'articolo 8, comma 17, del D. Lgs. C. P. S n. 233/46 come modificato dalla Legge n. 3/2018 che prevede testualmente *“In caso di più albi nella stessa Federazione, con le modalità di cui al comma 6, ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vicepresidente e il segretario”;*

VISTE le delibere del Comitato Centrale n. 239 del 13 luglio 2022 e del Consiglio Nazionale n. 5 del 22 luglio 2022 con le quali sono state approvate le modifiche al regolamento interno FNOMCeO consistenti nell'inserimento di un nuovo Titolo V con il seguente testo *“DELLE ASSEMBLEE DEI PRESIDENTI DI ALBO Art. 93 bis – Composizione e adunanze. 1.L'Assemblea dei Presidenti delle Commissioni Albo Medici è composta dai Presidenti delle Commissioni Albo Medici istituite in seno a ciascun Ordine territoriale italiano. 2.L'Assemblea dei Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri*

è composta dai Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri istituite in seno a ciascun Ordine territoriale italiano. 3. Le Assemblee possono riunirsi, di norma, due volte l'anno. Il Comitato Centrale può, su proposta del Presidente di ciascuna Assemblea, approvare lo svolgimento di ulteriori riunioni, nei limiti delle risorse spettanti a ciascuna professione. 4. Le riunioni si svolgono preferibilmente a Roma. Il Comitato Centrale può, su proposta del Presidente di ciascuna Assemblea, approvare lo svolgimento della riunione in altre sedi. Le riunioni possono tenersi in presenza o in modalità mista/telematica”;

PRESO ATTO che anche le Commissioni di Albo rientrano tra gli organi istituzionali della Federazione ai sensi dell'art. 8 sopra menzionato;

CONSIDERATO che, nel Regolamento interno FNOMCeO, non ci sono previsioni normative che disciplinino la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni di Albo, nonché la procedura di sfiducia delle cariche istituzionali prima richiamate;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di regolamentare le Commissioni di Albo, di definire il numero e le modalità di svolgimento delle riunioni di tutti gli organi istituzionali della Federazione, nonché di disciplinare l'istituto della mozione di sfiducia;

PRESO ATTO che con delibera n. 5, adottata dal Comitato Centrale lo scorso 13 gennaio 2023, è stata approvata la regolamentazione dell'istituto della sfiducia delle cariche all'interno del Comitato Centrale e delle Commissioni di Albo;

SENTITO il Segretario;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

per le ragioni menzionate in epigrafe, di modificare il Regolamento interno della FNOMCEO apportando le seguenti integrazioni:

LIBRO PRIMO

TITOLO V

DELLE COMMISSIONI DI ALBO E DELLE ASSEMBLEE DEI PRESIDENTI DI ALBO

Art. 93-bis - Commissioni di Albo

- 1. La Commissione Albo Medici è composta dalla componente medica del Comitato Centrale.*
- 2. La Commissione Albo Odontoiatri è composta da nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di Albo Odontoiatri territoriali.*

Art. 93 - ter - Composizione

- 1. L'Assemblea dei Presidenti delle Commissioni Albo Medici è composta dai Presidenti delle Commissioni Albo Medici istituite in seno a ciascun Ordine territoriale italiano.*
- 2. L'Assemblea dei Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri è composta dai Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri istituite in seno a ciascun Ordine territoriale italiano.*

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 93- quater - Adunanze degli organi collegiali

- 1. Le riunioni del Consiglio Nazionale, del Comitato Centrale, del Collegio dei Revisori, delle Commissioni di Albo e delle Assemblee dei Presidenti di Albo si svolgono a Roma, salvo motivate eccezioni. Le riunioni possono tenersi in presenza o in modalità mista/telematica.*
- 2. Le Assemblee dei Presidenti delle Commissioni di Albo si riuniscono due volte l'anno salvo deroghe.*

3. *Le eccezioni e le deroghe sono approvate dal Comitato Centrale.*

Art. 93 - quinquies – Mozione di sfiducia

1. *La procedura di sfiducia è avviata con una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Comitato Centrale o della Commissione di Albo.*

2. *I promotori notificano la mozione all'interessato e ai componenti il Comitato Centrale o la Commissione di Albo e alla FNOMCeO con PEC/REM. Entro 30 giorni dalla notifica il Presidente del Comitato Centrale o della Commissione di Albo convoca un'apposita seduta inserendo all'ordine del giorno l'esame della mozione medesima.*

3. *Nel caso in cui la mozione è presentata nei confronti del Presidente la seduta è convocata dal Vicepresidente.*

Art. 93- sexies – Modalità procedurali

1. *La votazione sulla mozione di sfiducia avviene a scrutinio segreto. La mozione di sfiducia è approvata, con delibera, se votano a favore almeno due terzi (2/3) dei componenti aventi diritto. Dalla data di adozione della predetta delibera, se è sfiduciato il Presidente i suoi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente. Se sono sfiduciati il Vicepresidente o il Segretario o il Tesoriere, i poteri e le funzioni attribuiti alla carica investita dalla sfiducia sono attribuiti al componente più anziano di età che non riveste altra carica all'interno del Comitato Centrale o della Commissione di Albo.*

2. *Il termine di impugnazione della delibera di sfiducia decorre dalla data di comunicazione all'interessato da effettuarsi entro cinque (5) giorni dalla data di approvazione.*

3. *Si procede all'elezione della carica vacante non prima di trenta (30) giorni e non oltre i tre (3) mesi.*

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Nazionale della FNOMCeO e successivamente inviata al Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 221/1950.

IL SEGRETARIO
MONACO ROBERTO

IL PRESIDENTE
ANELLI FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.